



Affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare dei lavori per l'“ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente”. CUP H83B12000020001 - CIG 601717383C

## Chiarimenti

A seguito di richiesta di chiarimenti si comunica quanto segue:

### Quesito:

Con riferimento al Vostro chiarimento del 15/12/2014 fornito ad un concorrente circa la composizione del gruppo di lavoro minimo, siamo a chiederVi ulteriori precisazioni in merito al responsabile di settore n. 1 (pag. 16 del disciplinare) "**integrazione tra le progettazioni specialistiche**" ovvero se il nominativo dello specialista indicato da concorrente nella posizione n. 1 può assumere **anche** un altro ruolo tra i rimanenti 7 (sette) settori specialistici previsti in tabella (esclusi quindi l'esperto di organizzazione sanitaria e l'esperto progettazione radioprotezionistica)

### Risposta al quesito:

Il **nominativo** dello specialista indicato da concorrente nella posizione n. 1 **NON** può assumere anche un altro ruolo tra i rimanenti 7 (sette) settori specialistici previsti in tabella.

Infatti l'**art. 10. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE** prevede che:

*“Per ogni settore specialistico dovrà essere indicato un solo professionista responsabile” e che “Il **numero** e la qualifica delle **unità minime** per lo svolgimento dell'incarico, purché comprendenti tutte le figure previste nella precedente tabella, è pari a **n. 8 (otto) unità**, oltre al medico esperto di organizzazione sanitaria e al fisico sanitario / esperto qualificato”*

Quindi, se il responsabile di settore n. 1 ricoprisse anche il ruolo di responsabile di un altro tra i rimanenti 7 settori specialistici, di fatto il numero di figure diverrebbe sette e non più otto, come richiesto dal Disciplinare.

---



**Quesito:**

In seguito alla pubblicazione dei chiarimenti del 17/12, si chiede di confermare che in riferimento all'ultima risposta da voi data la notazione "con specifico riferimento alla realizzazione di opere di edilizia ospedaliera" è da intendersi in maniera estensiva e quindi comprendente oltre alle opere edili anche le opere impiantistiche in ambito ospedaliero", è da intendersi riferita **solo ed esclusivamente** al requisito del bando art.12.3 CAPACITA' TECNICA (ALLEGATO B3) e non all'art.12.2 CAPACITA' TECNICA (ALLEGATO B2)

**Risposta al quesito:**

Si.

Si precisa che i requisiti richiesti al punto 12.3. fanno "specifico riferimento alla realizzazione di opere di edilizia ospedaliera" per tutte le categorie di lavori, mentre i requisiti richiesti al punto 12.2. sono da ritenersi, sempre per tutte le categorie di lavori, non limitati alla sola edilizia ospedaliera.

---

**Quesito:**

E' possibile per una società estera, che vuole partecipare alla procedura in oggetto, la cui legge non prevede l'esistenza della firma digitale e pertanto non può iscriversi all'AVCPASS rilasciare una dichiarazione in cui esplicitare tale situazione? Si specifica che le società italiane partecipanti in ATI con la società estera sono regolarmente iscritte all'AVCPASS e possono indicarli nelle note durante la creazione del PASSOE.

**Risposta al quesito:**

Come precisato all' **Articolo 16. CHIARIMENTI**

*"Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale"*

Per quanto riguarda l'applicazione dell'AVCPass, si rinvia all'articolo 6 bis, comma 1, del DLgs n. 163/2006 e ai dispositivi dell'AVCP con i quali vengono individuati i requisiti da verificare mediante AVCPass, utilizzando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (a titolo esemplificativo: deliberazione AVCP n. 111/2012).

Sassari 22/12/2014